



**COMUNE DI
VALLE CASTELLANA**
Provincia di Teramo

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. Premessa

Con il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 vigente dal 27 giugno 2017, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

2. Il quadro normativo di riferimento

Gli enti pubblici, come già premesso, sono tenuti ad effettuare l'attività di razionalizzazione di cui al TUSP.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in materia di razionalizzazione.

L'art. 3 del TUSP dispone che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni solo in società:

- di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);
- con attività di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 50/2016 (art. 4 comma 2 lettera b);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lettera c);
- di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. (art. 4, comma 2, lettera d);
- con attività di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera e);

Inoltre, nei successivi commi – dal 3 al 9 bis - dell'art. 4, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le società:

- che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche;

- in house;
- che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- costituite in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/5/2014;
- che hanno come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di spazi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree di montagna, la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off e start up universitari;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dalle Regioni e Province autonome;
- che producono servizi economici di interesse generale a rete.

L'art. 5 dispone che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico.

Tale valutazione, da effettuare per ogni singola partecipazione, deve essere condotta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 10 disciplina le alienazioni di partecipazioni sociali. In particolare, viene stabilito che:

- gli atti relativi all'alienazione, devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione;
- la procedura di alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'art. 16, dispone che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati" ed inoltre che negli statuti delle società in house sia previsto che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);

- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e).

L'art. 20 dispone la razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche con redazione del relativo Piano nel quale prevedere le eventuali misure da attuare (fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione).

Il piano di razionalizzazione, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere corredato da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate. I dati devono essere trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Tra le modifiche apportate al TUSP dal D.Lgs 16.6.2017, n.100, una riguarda la condizione di cui alla lettera d) del richiamato art. 20 comma 2. E' stato, infatti stabilito che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerano rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

L'art. 26, infine, contiene disposizioni transitorie, tra le quali, l'inapplicabilità dell'art. 4 ad alcune tipologie di società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

3. La ricognizione delle partecipazioni del Comune di Valle Castellana al 31/12/2019

Il Comune di Valle Castellana, alla data del 31/12/2019, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1) SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.:

La Ruzzo Reti S.p.A. è stata costituita, ai sensi dell'art. 115 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7, comma 1, della Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, a seguito di trasformazione con contestuale scissione dell'Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo. La Società opera oggi quale società rispondente al modello in house providing. La società ha per oggetto prevalente l'amministrazioni nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. Eroga servizi pubblici essenziali nei delicatissimi settori dell'erogazione idrica potabile, della fognatura e depurazione, i quali hanno un immediato impatto nella cura dell'igiene e della salute pubblica. In ogni caso, nel settore in cui opera la RUZZO Reti SpA, il Servizio Idrico Integrato, è regolamentato dalla presenza di un' Authority, l'AEEGSI.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
2,27 %

2) MO.TE. MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.

La Società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. è costituita ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 267/2000, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice Civile.

La suddetta società multiservizi è costituita per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile denominata «Consorzio comprensoriale per la costruzione e gestione associata degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - comprensorio di Teramo», in acronimo "CO.R.S.U.", costituitasi ai sensi delle LL.RR. 02/1996 e 74/88 in applicazione del D.P.R. 915/1982.

La Società utilizza inoltre la denominazione abbreviata di « Mo.Te.Ambiente S.P.A.»

Stante la natura a prevalente capitale pubblico locale della società, possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo (o alla delibera di trasformazione, se per legge speciale essa sostituisce tale atto), allo statuto sociale, al contratto di servizio, alla carta dei servizi e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista.

Sono Soci della Mo.Te. Ambiente S.P.A. i seguenti 21 comuni:

BASCIANO
CAMPLI
CANZANO
CASTEL CASTAGNA
CASTELLALTO
CASTELLI
CELLINO ATTANASIO
CERMIGNANO
COLLEDARA
CORTINO
CROGNALETO
FANO ADRIANO
ISOLA DEL GRAN SASSO
MONTORIO AL VOMANO
PENNA S.ANDREA
PIETRACAMELA
ROCCA S.MARIA
TERAMO
TORRICELLA SICURA
TOSSICIA
VALLE CASTELLANA

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
1,73%

3) CO.TU.GE.

Nel 1958 su iniziativa del Dott. Walter Pizi, direttore pro-tempore della CARISAP, fu costituita la “Spa Seggiovia del S. Marco”. La denominazione dell’ente nasceva dall’iniziale progetto di realizzare una seggiovia che partisse proprio dal Colle S. Marco. Era una società a partecipazione mista, pubblica e privata, il cui capitale sociale veniva costituito per mezzo di sottoscrizione di azioni di lire 10.000. Tra gli enti fondatori erano presenti la Provincia, il Comune di Ascoli Piceno e l’Azienda Turistica di Cura e Soggiorno. Le finalità perseguite erano quelle di sviluppare la pratica dello sport dello sci; in particolare l’obiettivo era quello di favorire l’impegno dei giovani in un settore sportivo che in quell’epoca era ancora poco diffuso nella zona picena. Infatti, gli unici impianti sciistici esistenti erano quelli di Forca Canapine di Arquata.

A seguito di una accurata analisi del territorio venne modificato l’iniziale progetto e si optò per la realizzazione di una cabinovia a S. Giacomo di Valle Castellana con arrivo al Monte Piselli. Lo scopo era quello di sistemare l’impianto in una zona con innevamento migliore e più duraturo che il Colle S. Marco, situato a quota 700 metri sul livello del mare, non poteva di certo assicurare. La Provincia di Ascoli Piceno, presieduta dal Prof. Ramazzotti, prese impegno di costruire una nuova strada carrozzabile dal Colle S. Marco a S. Giacomo ed un ampio piazzale di sosta all’arrivo.

Negli anni 1964/1966 fu costruita la cabinovia, anche con l’aiuto dei finanziamenti del Ministero del Turismo. L’impianto sciistico comprendeva 3 piste da sci e 2 campi scuola sul Monte Piselli, dove fu impiantato un doppio skilift e fu trasformato in albergo/ristorante il rifugio esistente.

L’attività degli impianti ebbe un successo superiore ad ogni più ottimistica previsione con affluenze notevoli da tutte le Marche ed anche dall’Abruzzo.

L’improvvisa morte del Dott. Pizi portò alla presidenza prima il Dott. Luigi Pascali, Assessore del Comune di Ascoli Piceno, poi il Sig. Ramazzotti, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno. Seguì la presidenza del Prof. Livio Scarpellini, già alla guida dell’Azienda di Soggiorno di Ascoli.

Nell’anno 1977 nella gestione della S.p.a. subentrò il nuovo Consorzio formato dalla Provincia e dal Comune di Ascoli Piceno, dall’A.P.T. e dal Consorzio dei Bacini Imbriferi. Nel suo Consiglio d’Amministrazione, per norma statutaria, era presente il Prof. Scarpellini come rappresentante della vecchia S.p.a..

Nel 1978 il Presidente p.t. Ugo De Santis rassegnò le dimissioni perché troppo impegnato nelle funzioni di Sindaco di Ascoli. Proprio in quel periodo si rischiava la chiusura definitiva dell’impianto per scadenza, dopo 15 anni, della prima autorizzazione del competente Ufficio della Motorizzazione Civile dei Trasporti in Concessione di Pescara. Tale scadenza comportava l’obbligo della revisione totale dell’impianto e si prevedeva che le nuove disposizioni in materia difficilmente avrebbero consentito il mantenimento della vecchia cabinovia. Tempestivo fu l’intervento del Prof. Scarpellini il quale, tornato alla Presidenza, a seguito di accordi con la ditta Ernest Leitner permise la sostituzione del vecchio impianto cabinovia con una nuova seggiovia. Purtroppo questo intervento non consentì di mantenere l’iniziale estensione delle piste; difatti, la struttura nuova, che è quella tutt’ora funzionante, partiva dalla stazione intermedia e non più da S. Giacomo.

Nel 1998 il primo Consorzio venne sostituito da uno di nuova istituzione, il CO.TU.GE., Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli, composto da quattro enti marchigiani: Provincia di Ascoli Piceno, Consorzio BIM fiume Tronto di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Comune di Folignano, detentori il 50% del capitale, e da sette enti della Provincia teramana: Provincia di

Teramo, Comune di Valle Castellana, Comune di Civitella del Tronto, Comune di Campi, Comunità Montana Laga, Consorzio BIM Fiume Tronto di teramo, Consorzio BIM del Vomano Tordino, detentori del restante 50% del capitale.

Partecipazione dell'ente:

quota di partecipazione
10%

4. Esito della ricognizione

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si evidenziano di seguito le linee di azione da intraprendere per le partecipazioni societarie dell'Ente di cui alla presente Relazione.

Motivazione del mantenimento:

La partecipazione del Comune alla società sopra richiamate, è consentita, ai sensi dell'art.4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 in quanto sono diretta alla "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e perseguono interessi di carattere generale tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott. Ing Camillo D'Angelo

